



L'avvocato generale Sharpston ritiene che l'accordo di libero scambio con Singapore possa essere concluso soltanto dall'Unione europea e dagli Stati membri con un'azione congiunta

Non tutte le parti dell'accordo rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione e pertanto l'accordo non può essere concluso senza la partecipazione di tutti gli Stati membri

Le conclusioni dell'avvocato generale sono definitive ma possono essere sottoposte a modifiche di carattere redazionale una volta che siano disponibili tutte le versioni linguistiche.

Il 20 settembre 2013 l'Unione europea e Singapore hanno siglato il testo di un accordo di libero scambio (in prosieguo: l'«EUSFTA»). L'EUSFTA prevede che debba essere concluso come un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore, senza la partecipazione degli Stati membri.

La Commissione chiede un parere della Corte ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 11, TFUE sulla ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri per quanto riguarda l'EUSFTA. Tale procedura consente a uno Stato membro, al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione di domandare il parere della Corte circa la compatibilità con i trattati di un accordo tra l'Unione europea e un Paese terzo. In caso di parere negativo della Corte, l'accordo non può entrare in vigore, salve modifiche dello stesso (o revisione dei trattati).

La Commissione sostiene una competenza esclusiva dell'Unione europea a concludere l'accordo. In via generale, il Parlamento europeo concorda con la Commissione. Il Consiglio e i governi di tutti gli Stati membri che hanno prodotto osservazioni scritte¹ asseriscono che l'Unione non può concludere l'accordo di propria iniziativa, in quanto talune parti dell'EUSFTA rientrano nella competenza condivisa dell'Unione e degli Stati membri e altresì nella competenza esclusiva degli Stati membri.

Nelle sue conclusioni in data odierna², l'avvocato generale Eleanor Sharpston considera che l'EUSFTA può essere soltanto concluso dall'Unione Europea e dagli Stati membri con un'azione congiunta.

L'avvocato generale prende le mosse dalla fissazione dei principii stabiliti nella giurisprudenza della Corte, parzialmente codificati dal Trattato di Lisbona, in relazione alle competenze esclusive dell'Unione e alle competenze che quest'ultima condivide con gli Stati membri, sia internamente nell'ambito del suo territorio sia esternamente nelle relazioni della stessa con gli Stati terzi. L'avvocato Sharpston applica poi tali principii al fine di analizzare l'EUSFTA, capitolo dopo capitolo.

La stessa conclude che l'Unione europea gode di competenza esterna esclusiva per quanto attiene alle parti dell'EUSFTA relative alle seguenti materie:

¹ Tutti gli Stati membri hanno presentato osservazioni scritte, fatta eccezione per il Belgio, la Croazia, l'Estonia e la Svezia. Il Belgio, tuttavia, ha partecipato all'udienza e ha presentato osservazioni orali.

² In conformità alla procedura normale per le cause dinanzi alla Corte di giustizia, le conclusioni dell'avvocato generale sono presentate per prime. La decisione della Corte, che nella procedura di cui all'articolo 218, paragrafo 11, TFUE è denominata «Parere», sarà presentata nel 2017.

- finalità e definizioni generali;
- scambi di merci;
- scambi commerciali e investimenti nella produzione di energie rinnovabili;
- scambi di servizi e appalti pubblici, fatta eccezione per quelle parti dell'EUSFTA riguardanti i servizi di trasporto e i servizi intrinsecamente connessi a questi ultimi;
- investimenti diretti esteri;
- aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale;
- concorrenza e materie connesse;
- scambi commerciali e sviluppo sostenibile nei limiti in cui le disposizioni di cui trattasi riguardano in via principale gli strumenti di politica commerciale;
- conservazione delle risorse marine biologiche;
- scambi dei servizi di trasporto ferroviario e stradale; e
- composizione delle controversie, meccanismi di mediazione e di trasparenza nei limiti in cui tali disposizioni si applicano (e sono pertanto accessorie) alle parti dell'accordo per le quali l'Unione gode di competenza esterna esclusiva.

L'avvocato generale conclude che la competenza esterna dell'Unione è condivisa con gli Stati membri per quanto riguarda le seguenti materie:

- disposizioni sugli scambi dei servizi di trasporto aereo, dei servizi di trasporto marittimo e di trasporto per via navigabile, inclusi i servizi intrinsecamente connessi a tali servizi di trasporto;
- tipi di investimento diversi dagli investimenti diretti esteri;
- disposizioni sugli appalti pubblici nei limiti in cui si applicano ai servizi di trasporto e ai servizi intrinsecamente connessi a questi ultimi;
- disposizioni attinenti agli aspetti non commerciali dei diritti di proprietà intellettuale;
- disposizioni che fissano i criteri di base in materia di lavoro e di ambiente e che rientrano nell'ambito della politica sociale o ambientale; e
- composizione delle controversie, meccanismi di mediazione e di trasparenza nei limiti in cui tali disposizioni si applicano (e sono pertanto accessorie) alle parti dell'accordo per le quali l'Unione gode di competenza esterna condivisa.

L'avvocato generale aggiunge che, dal suo punto di vista, l'Unione europea non gode di competenza esterna a esprimere il proprio consenso ad essere vincolata da tale parte dell'EUSFTA che determina l'estinzione di accordi bilaterali conclusi tra taluni Stati e Singapore. A suo avviso, tale competenza spetta esclusivamente agli Stati membri interessati.

L'avvocato generale rileva che possono derivare alcune difficoltà da un processo di ratifica che coinvolga tutti gli Stati membri a fianco dell'Unione, tuttavia ritiene che tale inconveniente non possa incidere sulla risposta da dare alla domanda su chi sia competente a concludere questo accordo.

IMPORTANTE: uno Stato membro, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione possono domandare il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo previsto con i trattati. In caso

di parere negativo della Corte, l'accordo previsto non può entrare in vigore, salvo modifiche dello stesso o revisione dei Trattati.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106